

L'«ESIGENZA DEL METODO». LA CRITICA DI Ettore Lombardo Pellegrino  
ALL'IDEALISMO GIURIDICO

Gian Paolo Trifone\*

Facendo riferimento alla «costruzione dello Stato e del diritto», Ettore Lombardo Pellegrino si preoccupa di definirne il «concetto organico»<sup>1</sup>, su di un presupposto realista. Il giurista siciliano, formatosi alla “scuola” orlandiana<sup>2</sup>, non tarda a discostarsi da essa, senza peraltro aderire apertamente ad alcuno degli altri indirizzi scientifici coevi<sup>3</sup>. In questa sede, ci si propone di affrontare la questione del metodo da lui posta negli ultimi anni del secolo XIX, attraverso critiche non di rado severe ai moduli esistenti. Il suo *incipit* è tranciante: «è lecito esprimere il dubbio, che una vera scienza del diritto non si sia ancora formata e che non sieno stabiliti e rafforzati i criteri su cui si possa costruirla»<sup>4</sup>. E non si fa scrupolo di demonizzare un intero indirizzo scientifico, perché «la superficialità, si sa, è nella natura dell'eclittico»:

l'occhio che tira ad abbracciare i contrari non è atto a comprendere le differenze: e ove differenze vi sono, gli si porgono come confusione, cioè come differenze senza significato, che si può e si deve tor di mezzo<sup>5</sup>.

Onde evitare di fare come certi «bancarottieri della scienza», che hanno proclamato cinicamente la necessità della condotta senza idee direttrici, è dovere proprio della coscienza scientifica quello di penetrare nel campo della realtà prima di elaborare qualsiasi sistema di idee: solo così la teoria del diritto pubblico diventa «disciplina normativa»<sup>6</sup> per la politica, che, non a caso, il giurista messinese identifica con il costituzionalismo.

Il primo errore dei teorici del diritto pubblico è quello di essere ancora «sotto il fascino dei nomi» di Aristotele e Platone. E la polemica non risparmia i grandi maestri, da Romagnosi a Gioberti, fino a Villari, Ferrari e Scolari; tutti colpevoli di cercare il rinnovamento culturale nelle fonti della scienza politica tradizionale, come se uno Stato moderno si possa governare sulla base di astrazioni “archeologiche”<sup>7</sup>. Ma attardarsi sulla forma migliore di Stato prendendo a modello quello degli antichi significa, a parere del Nostro, anteporre l'idea alla realtà, quasi che la seconda si debba

\*Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> E. Lombardo Pellegrino, *Determinazione scientifica del Diritto Costituzionale*, Pt. I. *Critica dei precedenti*, Messina 1898, 153.

<sup>2</sup> Cfr. G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la Giurispubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980, 22 e 273.

<sup>3</sup> Costituzionalista, storico del diritto, economista, nonché avvocato e deputato nel Partito Demolaburista Italiano, il personaggio è stravagante. Le sue idee politiche ed il suo orientamento metodologico lo pongono ai margini dell'insegnamento nonché della carriera politica, dal momento che, nel 1925, assume una posizione apertamente antifascista. Soltanto dopo la caduta del regime, egli è riammesso alla cattedra, per poi divenire, nel 1945, membro della Consulta (cfr. E. Pelleriti, Voce *E. Lombardo Pellegrino*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Vol. II, Bologna 2013, 1188; Cianferotti, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, Milano 1998, 668).

<sup>4</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 3.

<sup>5</sup> Il giurista prende in prestito le parole di S. Fracapane, *Obietto e limiti della filosofia del diritto*, Roma 1897, 98.

<sup>6</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 5.

<sup>7</sup> Sulla critica ai suddetti autori ed all'«andazzo comune della scuola nel trattare la storia delle teorie politiche», cfr. Id., *Saggio sui precedenti della Scienza politica*, Torino 1888, 3 ss.

adattare alla prima. In tal modo non ci si chiede “cosa sia” lo Stato, ma “cosa dovrebbe essere”, secondo l’acuta osservazione di Schlosser<sup>8</sup>. Il problema scientifico è travisato in un mero interrogativo etico:

si cerca il modo onde possa nascere il governo migliore, e vuol dire il maggior bene dell’uomo in società: perché esso sia in società, come sia non si cerca, quali leggi lo dominino, quali esso domini non si cerca<sup>9</sup>.

Il risultato di una ricerca politica che parta dalla rappresentazione esteriore del rapporto sociale - laddove il governo migliore venga inteso alternativamente come quello di uno, di pochi o di molti - si riduce ad una mera espressione aritmetica. Tale finisce con essere la stessa idea di governo misto, se si prescinde dalla «forma reale di un essere vivente», ossia dalla «funzione» che esso compie in un determinato contesto politico-sociale.

Nel secolo XVII, già Bacone e Galileo, ciascuno secondo il proprio punto di osservazione, avevano correttamente inteso quale dovesse essere l’esigenza del metodo: non allontanarsi dai “fatti”. Nello stesso periodo, il giusnaturalismo di Grozio avrebbe cercato di abbandonare il principio scolastico di autorità, senza, tuttavia, fare altro che sostituire un dogma ad un altro. L’uomo, liberato dall’ordine immanente, viene isolato nel paradigma della ragione. L’errore è, insomma, l’individualismo, che da quel momento innanzi si compie nell’economia, nella politica e nel diritto. Di nuovo, la dottrina, nell’intento di chiedere sempre maggiori garanzie per lo svolgimento della libertà individuale, non cerca di comprendere il sistema di forze che costituiscono la complessità del giuridico. Ciò è ben evidente nella teoria del contrattualismo, in base alla quale presuntivamente si intendono le relazioni come frutto di una contrattazione tra privati, in una società che diventa materia inerte: «di qui tutto uno studio formale, astratto, aprioristico non su lo Stato, ma su quello che l’individuo può concepire come diritto suo; come se diritto fosse concepibile al di fuori dello Stato»<sup>10</sup>.

Detti programmi sono stati tradotti in carte costituzionali; a loro volta, le dichiarazioni dei diritti hanno prodotto il concetto informatore della dottrina democratica. Quale il suo presupposto? Il volontarismo, ossia un’idea: il popolo padrone di sé stesso. Un popolo fatto di eguali, sicché il potere dello Stato equivale alla volontà di tutti i consociati, che, pertanto, non ne sono i destinatari. Al punto che Lombardo Pellegrino parla di «autosovranità» dei cittadini, in grado di formare uno Stato come di distruggerlo. Infatti, la compagine dello Stato «non ha assorbito che la parte del volere individuale necessaria alla creazione della potenza collettiva per annullare la potenza arbitraria del singolo». Ne rimane fuori tutto il contenuto del volere individuale che «ha per oggetto e sfera sé stesso». In termini costituzionali, un limite esterno all’azione dello Stato, consistente nelle libertà di associazione, opinione, coscienza. In buona sostanza,

<sup>8</sup> «Socrate voleva solo uomini buoni e nobili, Platone voleva uomini simili agli Dei, Aristotele voleva solo uomini comportabili» (J.G. Schlosser, *Introduzione* alla 1 ediz. tedesca della *Politica* di Aristotele, 4 e 9, richiamato da Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 8.

<sup>9</sup> *Ibidem*, 9.

<sup>10</sup> *Ibidem*, 16.

non per statuti, modificabili, ma rimpetto ad essi, senza possibilità di modificazioni, non per diritto che viene dallo Stato, ma per quel diritto donde viene lo Stato, e che non può violare senza mancare alla sua stessa legge d'esistenza<sup>11</sup>.

Fin qui le asserzioni, valide intanto che restano nel campo teorico. Alla prova dei fatti, lo Stato, per essere legittimo, dovrebbe mantenere costante corrispondenza dei suoi atti con la volontà che lo ha prodotto. Ora, questo principio, oltre che essere materialmente irrealizzabile, legittimerebbe quella prerogativa di annullamento cui già si è accennato, nel momento che si verifici una incongruenza tra volontà generale e potere in azione. In breve, una condizione di perpetua provvisorietà molto simile all'anarchia, che, dello Stato, è l'antitesi. Ciò detto, la soluzione del rapporto volontà/Stato si trova di necessità nel principio di rappresentanza, risolvendosi «nella legge della metà più uno, e forse peggio nella sopraffazione, che può diventar sistematica, di una minoranza che vince col voto, come altra volta vinceva con la violenza»<sup>12</sup>. Il fondo giuridico – a detta di Lombardo Pellegrino – rimane identico: «al popolo sovrano subentra il parlamento sovrano, all'organismo l'organo». Per cui tutti i poteri dello Stato, che astrattamente dipendono dalla sovranità popolare - *in primis* il governo, esecutivo della volontà del popolo soltanto per una presunzione giuridica - concretamente dipendono dalla sovranità delle Camere. Il divieto di mandato imperativo, caposaldo del principio di libera rappresentanza, diviene una delega in bianco della pienezza del potere, determinando di fatto la sua indipendenza rispetto ad ogni organo di controllo, con buona pace del principio di divisione delle funzioni «che va a finire [...] nello stomaco saturnio della sovranità popolare, da cui derivava»<sup>13</sup>.

A monte, l'errore di buona parte dei teorici continentali del Secolo XIX è stato quello di scegliersi un modello costituzionale - quello inglese – e di considerarlo immediatamente applicabile a contesti tradizionalmente differenti. Anche in tal caso, antepoendo una supposizione all'analisi dei fatti, per cui «l'individuo fosse autore del suo fine e de lo Stato pel suo fine». Nel definire la costituzione, si è cercato, insomma, di piegare i fatti storici all'esigenza dogmatica, ben espressa da Guizot<sup>14</sup> in Francia e da Romagnosi<sup>15</sup> in Italia: per il primo, essa deve coincidere con una legge scritta «delle guarentigie individuali, come delle istituzioni che consacra»; per il secondo, essa è «dotata di un'assolutezza e permanenza tale da equivalere l'universalità e la necessità di un oggetto scientifico». Entrambi ne consacrano la irrimediabilità, che sia «necessaria, permanente, universale»<sup>16</sup>. Siffatta forma di cristallizzazione è dovuta a Montesquieu<sup>17</sup> – accreditato da

<sup>11</sup> Id., *Alessandro Paternostro, della dottrina costituzionale. Prolusione al corso di diritto costituzionale nella R. Università di Palermo*, Roma 1899, 7.

<sup>12</sup> «E v'è la reciproca: la volontà generale può riuscire, data l'inferiorità politica dell'educazione di un paese a crearvi, più sinceramente che il parlamento e l'osservanza della costituzione, il dittatore e il colpo di stato (informi il due dicembre napoleonico)» (*Ibidem*, 13).

<sup>13</sup> *Ibidem*, 14. Il tema viene più ampiamente trattato in Id., *La questione del parlamentarismo*, Firenze 1896.

<sup>14</sup> Cfr. M. Guizot, *Du gouvernement représentatif et de l'état actuel de la France*, Parigi 1816.

<sup>15</sup> Cfr., tra tutte, l'opera postuma di G. Romagnosi, *La scienza delle costituzioni*, Torino 1849. Il Professore avrebbe insistito sui temi della «educazione» e dello «incivilimento» come opera del governo – attraverso un diritto positivo «eticizzato» - fino alla fine della sua vita, come rilevato di recente da S.P. Vincenti, *Un 'vecchio' noi ed un 'nuovo' loro. L'introduzione enciclopedica allo studio del diritto di G.D. Romagnosi*, in *Italian Review of Legal History*, 1 (2015), 8, 12 ss. (cui rimando anche per la bibliografia accurata).

<sup>16</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 48 ss.

<sup>17</sup> Per un commento coevo allo *Esprit de Lois*, cfr. L. Stein (*Vollziehende Gewalt*, I, Stoccarda 1869, 16, 17) e R. Mohl (*Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, I, Erlangen 1856, 271, 272) in Germania; M. Hauriou (*Précis de*

Blackstone<sup>18</sup> -, che, per fissare l'assolutezza del principio della divisione dei poteri, non ha esitato a forzare una materia altresì plasticissima, qual è la costituzione "materiale" inglese. Fino a Constant, che ha sollevato i fondamenti della sovranità popolare, del diritto elettorale e della divisione dei poteri a dottrina sistematica<sup>19</sup>.

Ma «altro è la formazione storica, altro è la costrizione storica»:

bisogna rompere quel conglomerato informe di astratto e di elementi staccati a un ordine concreto particolare, i quali, appunto perché staccati, fuori da' nessi con cui si rilegavano a quell'ordine, noi abbiamo franteso e posto in una luce non vera<sup>20</sup>.

Se ne accorge Gneist, osservando che i fenomeni si allontanano dai canoni<sup>21</sup>. Per il tedesco, il costituzionalismo è inefficace se non sorge "spontaneamente", ossia sopra un complesso di istituzioni particolari. Salvo poi cadere in contraddizione al momento di cercare nel *self-government* inglese il modello ideale da giustapporre a quello continentale<sup>22</sup>. A parere di Lombardo Pellegrino, il giurista compie l'errore che avrebbe voluto correggere, applicando parametri identici a situazioni giuridiche differenti: il *self-government* «per noi non pare significhi altro che un parlamentarismo localizzato»<sup>23</sup>.

Sicché il modello inglese risulta fallimentare; ma i pubblicisti perseverano sulla idea dello Stato conforme a ragione. Soprattutto in Germania, partendo dall'assunto dello Stato organo

*Droit administratif*, V ed. Parigi 1903, 15 ss.) L. Aucoc (*Conférences sur l'administration et le droit administratif*, Parigi 1870, 47 ss.) in Francia; V.E. Orlando (*Trattato di Diritto Amministrativo*, Introd., Milano 1907, 26) in Italia.

<sup>18</sup> Nei suoi *Commentaries of the Laws of England* (Oxford 1766), particolarmente al § 2: «come in meccanica ogni macchina muove da tre differenti specie di forze uguali, ma in tre direzioni differenti, a un movimento composto e a un cammino comune verso quelle direzioni, così le tre branche della legislazione sebbene agitate da passioni contrarie si riuniscono per formare la felicità e assicurare la libertà dello Stato». È tale "meccanicismo" a non essere calzante per la realtà sociale, secondo il nostro A., che condivide la critica che ne fa R. Gneist (*L'amministrazione e il diritto amministrativo inglese*. Pref. alla 3 ed. tedesca, in *Bibl. Sc. Pol. e Amm.*, serie II, 3 (1896), 57).

<sup>19</sup> Cfr. B. Constant, *Cours de politique constitutionnelle*, trad. it. Firenze 1860.

<sup>20</sup> Lombardo Pellegrino, *Alessandro Paternostro*, cit., 16.

<sup>21</sup> A partire dal principio della sovranità democratica, che non è un principio inglese; le Camere (Alta e Bassa) sono il risultato del *self-government*, ossia, fin dal secolo XII, l'adempimento dei doveri politici e comunali. Né è inglese il diritto della sovranità parlamentare; la rappresentanza nazionale aveva una funzione integratrice dell'autorità del Re, non un diritto proprio. Allo stesso modo, il potere esecutivo continentale – esecutore del volere delle Camere e titolare del potere di ordinanza – differisce dalla prerogativa regia inglese. Infine, la separazione dei poteri, lungi dal significare divisione delle funzioni, in Inghilterra è distinzione degli atti: legge, ordinanza, sentenza (cfr. Gneist, *L'amministrazione*, cit., 5 ss.).

<sup>22</sup> Il problema della definizione di parlamentarismo ruota attorno a quello più specifico della legge di bilancio, funzione principale della Camera rappresentativa. Secondo Gneist, «in luogo di un controllo finanziario, il voto del bilancio è nel costituzionalismo continentale un atto di forza, con cui non solo la nomina de' ministri, ma ciascuno degli atti loro è posto nella diretta dipendenza della maggioranza dei deputati» (Id., *Gesetz und budget*, 1879, come tradotto da Lombardo Pellegrino, cfr. *Determinazione*, cit., 56).

<sup>23</sup> «Era la *gentry* che attuava il *self-government*; e da noi questa classe aristocratica, che compiesse per effetto spontaneo [...] le funzioni amministrative, non si trova. [...] Il diritto amministrativo apparisce a noi come una ramificazione, un riverbero del diritto parlamentare, giacché a traverso all'istituto de' ministri dipendenti dalla maggioranza, alla degenerazione del concetto di bilancio e all'esercizio del diritto rappresentativo vi si riconosce e subordina. L'aristocrazia territoriale inglese possedeva le funzioni amministrative e giurisdizionali per diritto proprio» (*Ibidem*, 57). A ben dire del Bornhak, per comprendere il costituzionalismo inglese, occorre badare «a' fattori economici, su' quali si fondò il dominio della *gentry* nella costituzione e nell'amministrazione, [nonché] prendere in considerazione i rapporti agrari della terra» (Id., *Die Sozialen Grundlagen des öffentlichen Rechtes in England*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft herausgegeben von Schaffle*, 4 (1893), 646).

dell'attuazione del diritto, si cerca di ricondurlo completamente alla funzione giuridica. Con due conseguenze, a dire di Lombardo Pellegrino, importantissime per la scienza contemporanea:

si costruisce da un lato come un bisogno politico, come una fase risolutiva della critica del costituzionalismo lo Stato giuridico (*Rechtsstaat*). Dall'altro si pone come esigenza per la determinazione scientifica una concentrazione maggiore dell'indirizzo o metodo giuridico nelle discipline dello Stato, prescrivendo concetti ed influenze filosofiche, politiche, d'ogni natura<sup>24</sup>.

In via di premessa, il *Rechtsstaat*, nell'intenzione di realizzare il diritto nel suo più ampio senso al fine della tutela dei bisogni sociali, si oppone storicamente alle precedenti forme di *Patrimonialstaat* – per cui l'amministrazione dello Stato, patrimonio del sovrano, è avulsa da ogni concetto pubblicistico – e di *Polizeistaat* – in cui il bene pubblico, in altro modo, risponde ancora al concetto di ordine assolutistico<sup>25</sup>. Ma il processo ideologico alla base della sua teorizzazione non è differente. Si tratta comunque di una «maniera di considerare il mondo», la quale, pur appoggiandosi «più sopra la legge morale che sopra credenze religiose»<sup>26</sup>, evita di prendere in considerazione la «conoscenza effettiva dello Stato»<sup>27</sup>; senza, infine, uscire «dalla trattazione della teoria delle forme di governo, della migliore costruzione dello Stato, dello Stato ottimo»<sup>28</sup>.

Dopo la prima metà del secolo, troppo «intorpidata di avvenimenti politici»<sup>29</sup>, sulla strada del *Sistema* savigniano<sup>30</sup> comincia a divenire possibile, nella concezione dei giuristi, la «liberazione» del diritto pubblico. E se Savigny, pur genialmente, non ha fatto che sistemare le «manifestazioni esterne» dei fatti, senza approfondirne le necessità sociali, in nome della medesima «pura astrazione»<sup>31</sup>, Jellinek può scrivere che il diritto ha per compito di «fornire le norme, le regole ipotetiche aventi per contenuto non una necessità, ma un dovere, le quali presiedano alla vita pratica degli uomini operanti»<sup>32</sup>. A venire esclusi sono l'elemento psicologico, la prospettiva politica, in breve «il sistema di forze, di cui il mondo giuridico non è che la superficie spumeggiante»<sup>33</sup>. Il criterio guida è l'avvicinamento col diritto privato, nello sforzo di elaborare un complesso organico di istituti e di rapporti tale da destare «ammirazione». Orlando, nell'abbracciare l'orientamento tedesco, non si esime dal lodare una «geometria del mondo giuridico» così perfetta, che «sino a quando il diritto pubblico non sarà una scienza forte d'una propria giuridica autonomia, una preparazione necessaria per lo studio di esso dovrà riscontrarsi nel diritto romano»<sup>34</sup>. Siffatta architettura, per essere efficace, deve respingere «l'arbitrario e l'eventuale»; essa «non vede che le

<sup>24</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 59.

<sup>25</sup> Sul tema, la bibliografia è vastissima. Ricordo solo, tra le più recenti pubblicazioni, P. Schiera, *Il cameralismo e il pensiero politico tedesco: un Sonderweg anticipato?* (1989), ora in *Profili di storia costituzionale, II, Potere e legittimità*, Brescia 2012, M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania*, voll. II, Milano 2014.

<sup>26</sup> Mohl, *Die Geschichte*, cit., 15 ss.

<sup>27</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 64.

<sup>28</sup> L. Gumplowicz, *Allgemeines Staatsrecht*, Innsbruck 1887, 233.

<sup>29</sup> P. Laband, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, Tubinga 1894, 11.

<sup>30</sup> Il riferimento ovvio è C. F. Savigny, *System des Heutigen Romischen Rechts*, I, Berlino 1840.

<sup>31</sup> G. Jellinek delinea un limite all'astrazione perché non si riduca a finzione: «l'astrazione suppone dei precedenti reali nel mondo esterno ed ha base nel concreto divenire; la finzione invece colloca al posto di un fatto naturale una condizione di cose immaginata, dalla quale ricava le stesse conseguenze del fatto naturale» (*System der Subjektiven Oeffentlichen Rechte*, Friburgo 1892, 16).

<sup>32</sup> *Ibidem*, 15 ss.

<sup>33</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 69.

<sup>34</sup> Orlando, *I criteri per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, in *Arch. Giur.*, 42, 116.

relazioni di dipendenza e di successione giuridica ne lo spazio e nel tempo». Ma, così procedendo, non si preoccupa se, «dal punto di vista naturale»<sup>35</sup>, al fondo di questa entità rimane un vuoto. Del resto, tale è il proposito evidenziato da Gerber: il rigorismo giuridico dev'essere funzionale al discredito di alcuni assunti fondamentali del diritto pubblico, come la sovranità popolare o la dottrina contrattuale<sup>36</sup>. Resta il fatto che la dogmatica non basta alle necessità del diritto costituzionale<sup>37</sup>. Il diritto romano, che nella società antica era stato altresì «pieghevole a norma delle esigenze reali [...], alla sua rinascita si condensò in un tipo di norma astratta», che mal si adatta alle esigenze di una società, quella industriale, «indefinitamente complessa e indefinitamente diversa». Se lo sviluppo industriale, spezzando «l'armonia tra economia e giurisprudenza», ha dato luogo a nuove forme di attività associate che rappresentano altrettante nuove esigenze giuridiche, è chiaro che «l'individualismo manca d'esprimere le morali necessità del presente ordine». E allora,

non occorre farsi i conti con la giurisprudenza romana, la quale non può, come preparazione al diritto pubblico, dare altro che l'educazione tecnica, formale, l'abito di trattare rapporti giuridici e vederne comprensivamente lo schema logico-sistematico; ma resta poi [...] silenziosa a' quesiti che la società febbrilmente sollecita dalla scienza giuridica<sup>38</sup>.

Tanto più che una identificazione del diritto privato col diritto pubblico è scartata dalla diversità genetica delle due sfere di rapporti. Nel campo privatistico, è possibile che due interessi soggettivi si misurino in reciproche azioni e reazioni<sup>39</sup>. Da parte della scuola giuridica, si risponde presupponendo una volontà dello Stato. Ma come essa si integra? È proprio detta scuola ad escludere la teorica contrattuale e, conseguentemente, la somma dei consensi individuali, in nome di una petizione di principio per cui il diritto suppone lo Stato e lo Stato suppone il diritto. Il che non spiega il rapporto giuridico tra autorità – come «forza collettiva obbligatoria» - e libertà – cioè la «condotta dei singoli», che invece «vive in tutte le inesauribili relazioni della collettività»<sup>40</sup>.

Per Lombardo Pellegrino, l'idealismo ha semplificato il diritto pubblico «nel problema del fine». Ma l'*allgemeine Wille* è un concetto metafisico, posto che una volontà universale distinta dalla volontà individuale è indimostrabile. Del resto, chi avrebbe il potere di fissare gli «scopi universali» dello Stato? Il pericolo di “pensare” lo Stato per come dovrebbe essere, paventato dal giurista siciliano, è l'autogiustificazione, sulla base della elaborazione teleologica, delle idee politiche:

<sup>35</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 72.

<sup>36</sup> Cfr. C.F. Gerber, *Grundzuge des deutschen Staatsrechts*, III, Lipsia 1865, V.

<sup>37</sup> A Lombardo Pellegrino è sufficiente ricordare Stein (pur riconosciuto tra gli antesignani della scuola giuridica. Cfr. A. Brunialti, *Le scienze politiche nello Stato moderno*, in *Bibl. Sc. Pol.*, I, 42; Orlando, *Principii di Diritto costituzionale*, Firenze 1889, 9; A. Maiorana, *Teoria sociologica della costituzione politica*, Torino 1894, 2), secondo cui «partendo dalla scienza del diritto [...] non si giungerà mai né alla nozione di Stato né a quella del diritto pubblico» (Stein, *Die Verwaltungslehre*, I, Stoccarda 1865, 22); oppure Gneist, che addirittura consiglia di «abbandonare i criteri del diritto privato» (Id., *L'Amministrazione*, cit., 55) per ricorrere ad altri strumenti di argomentazione (*ultra*).

<sup>38</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 83, che si appoggia anche alla tesi di H.C. Adams, *Economics and Jurisprudence in American Economic Association*, II, (1886), I.

<sup>39</sup> E fino ad un certo punto, se si considerino le limitazioni alla libertà contrattuale a fronte delle nascenti esigenze capitalistiche (su tali tematiche, tra i coevi, E. Gianturco, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1891; G. Salvioi, *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Palermo 1891).

<sup>40</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 86.

la costruzione che chiamerei autosubiettiva dello Stato, e che è di moda nella letteratura tedesca insorgente [...], lascia staccato il popolo dal fenomeno politico; giacché il popolo, che non si studia come realtà, ma come pensiero, ad occhi chiusi, rischia d'essere restituito ciecamente al fato nella storia, a' dispotismi nella vita<sup>41</sup>.

Più concisamente, i «fatti della mentalità [...] non coincidono con lo sviluppo della socialità». Bisogna che l'idealismo politico vada «staccato dallo studio dell'organismo giuridico-politico»<sup>42</sup>.

Il che conduce al concetto di società, che dello Stato è sostanza effettiva. Si rimanga ancora in Germania, dove le dottrine dei succitati Mohl, Stein e Gneist aprono il fronte di una scienza giuridica che - insoddisfatta della riduzione dei rapporti sociali al binomio Stato/individuo, in nome di una eguaglianza astrattiva - riparte “dal basso” :

bisognava ricomporre il corpo politico frantumato già in una folla di singoli: questa folla riappariva conlegata a un vincolo unitario; era un tutto, il popolo, a cui lo Stato non viene a dare che la forma<sup>43</sup>.

È sottintesa la polemica con la Rivoluzione francese e la legge Le Chapelier che, nella foga di liberarsi dalle maglie dell'Antico Regime, aveva preteso di cancellare ogni legame sociale. Però, al momento di restituire dignità alla materia viva dei tessuti intermedi, in nome della “coscienza comune”, il concetto di “popolo” ha finito col modellare quello di “nazione” e di “nazionalismo”, la cui nuova teorica, sorta accanto a quella dello Stato, ne ha assorbito il contenuto: «uno Stato infatti che non fosse nazionale parve destituito di carattere giuridico». Di conseguenza, anche i «diritti innati» dell'uomo sono diventati quelli innati della nazione. Ma il diritto naturale della nazione, «come tutti i diritti naturali», si è risolto in una «formola politica» di cui la scienza non può surrogare il processo di formazione. Nuovamente, i “fatti” si oppongono ai principi, osservato che in fondo a ciascuno Stato nazionale «non vi è che un complesso di elementi eterogenei, ed ogni popolo, che troviamo raccolto ad unità per un'azione comune, è il risultato di questo complesso». Praticamente, la nazione sarebbe un falso storico.

Per trovare lo “spirito”, non si è cercato il vero coagulante di una comunità, cioè determinati «interessi», intorno a cui, «formando unità diverse, si aggruppavano, si cristallizzavano le attività individuali al di fuori dello Stato e non convergenti in esso»<sup>44</sup>. Laddove lo Stato è l'ideale unità di popolo costituita dalla volontà generale, la società è la concreta «ripartizione del popolo secondo le sue suddivisioni interne». Al contrario del primo, somma di comunanze, la seconda è somma di opposizioni, nella misura in cui gli interessi sociali sono organizzati «sovente secondo certe forme ostili e in lotta fra loro»<sup>45</sup>. Ancora in termini di *scopo*, merito di Mohl è aver riconosciuto, alla base dei cosiddetti *lebenskreisen*<sup>46</sup>, l'interesse comune all'azione pratica di coloro che ne sono i componenti. Suo limite, invece, è stato quello di non aver dovutamente considerato «il riverbero di un principio legale» su detti circoli sociali da parte dello Stato; per cui «l'azione libera non possa che limitatamente spiegarsi». Elementi, questi, indispensabili per addivenire ad uno studio efficace

<sup>41</sup> Lombardo Pellegrino, *Alessandro Paternostro*, cit., 18.

<sup>42</sup> *Ibidem*, 22.

<sup>43</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 92.

<sup>44</sup> *Ibidem*, 96.

<sup>45</sup> F. Holtzendorff, *Die prinzipien der politik*, I, Friburgo 1887, 167.

<sup>46</sup> Cfr. Mohl, *Geschichte*, cit., I, 101.

«di tutte le posizioni di fatto, le necessità fisiche o psicologiche, che diventano centri vitali di agglomerazioni cooperanti al conseguimento di un fine»<sup>47</sup>.

Una “riconciliazione” tra società e Stato è pensata da Stein, che si è concentrato sull’elemento cardine del «possesso» alla base del movimento sociale, nella duplice chiave di potere dell’individuo – e di tensione per il suo ottenimento<sup>48</sup>. Nella regolamentazione dei conflitti sociali attraverso il sistema di norme, lo Stato si erge a «salvatore della società»<sup>49</sup>.

Sul presupposto proprietario, infine, si fonda il nesso tra la teoria di Stein e quella di Marx<sup>50</sup>, il cui peccato d’origine, secondo la dottrina liberale, è che non si tratti di una scienza sociale, quanto di un programma politico. A ben vedere, la critica è fondata su ragioni speculari al suo oggetto: individualisti da ambo le parti<sup>51</sup>, capitalisti e marxisti condividono il concetto idealistico di società fondato sul presupposto economico: «se si vuole, [il suddetto concetto] bisogna trovarlo in cotesto lavoro e nel sistema in cui esso vive e dal quale scaturisce la produzione e lo scambio»<sup>52</sup>. Comune è il procedimento dialettico hegeliano<sup>53</sup> che riduce il complesso sociale «a’ termini di una lotta». Sicché i detrattori del marxismo non ne criticerebbero la premessa, ma la conclusione:

perché quella conclusione guasta il quadro del fine dello Stato, che essi da buoni conservatori non intendono affatto deva corrispondere alla pressione di forze storiche, ma a quella libertà che li lascia padroni [...] di monopolizzare la produzione, il che significa di violentare e turbare la società<sup>54</sup>.

In effetti, Lombardo Pellegrino pone in evidenza come la scienza economica abbia sottratto campo alla scienza giuridica nell’analisi dei rapporti sociali, per la sua attitudine a sondare «quello strato che rimane al di sotto della superficie dove appaiono governi, leggi, manifestazioni

<sup>47</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 103 e 105. Sul punto, il giurista messinese considera anche A. Schaeffle, che – partendo da una analisi delle comunanze non solo di interessi, ma anche dei sentimenti e delle tendenze - elabora una vera «istologia sociale» (Id., *Struttura e vita del corpo sociale*, I, 18 ss., in *Biblioteca dell’Economista*, s. III, VII, pt. 2, (1881)).

<sup>48</sup> Cfr. Stein, *Socialismus und Communismus in Frankreich*, Lipsia 1848, 57 ss.

<sup>49</sup> Id., *Gesellschaftslehre*, cit., 30. Sul tema, tra gli altri, a F.M. De Sanctis, *Crisi e scienza. Lorenz Stein, alle origini della scienza sociale*, Napoli 1974, 172; M. Fioravanti, *Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco*, Milano 1979, 84-85; G.P. Trifone, *Il diritto al cospetto della politica*, Napoli 2010, 18 ss.

<sup>50</sup> C. Ferraris, addirittura, negherebbe la paternità della teoria a Marx in favore di Stein (Id., *Il materialismo storico e lo Stato*, Palermo 1897, 10 ss.).

<sup>51</sup> Sul punto, J.S. Mackenzie: «socialism is not in reality opposed to individualism [...]. The real antithesis to individualism would be found rather in the ideal of an aristocratic polity, established with a view to the production of the best State, as distinguished from the production of the happiest condition of its individual members. The most celebrated instance of such an ideal, happens to be also to a large extent socialistic (*An introduction to social philosophy*, Glasgow 1890, 250). Cfr. anche R. Flint, che ha mostrato «individualism and socialism as complementary and equally legitimate principles (*Socialism*, Londra 1895, 92 ss.); e B. Kidd: «le vrai socialisme de type allemand est aussi individualiste et aussi antisocial que l’individualisme le plus complet» (*Social evolution*, Londra 1894, 235).

<sup>52</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 112 e *passim*: «l’owenismo, il chartismo, il fourierismo, tutti i sistemi e i movimenti che essi hanno determinato sino a Marx si muovono con tinte e gradazioni diverse entro i termini de lo stesso problema [...] ed è quindi naturale che devano coincidere nell’altalena delle fondamentali conclusioni politiche. [...] Si può arrivare a lo Stato gendarme o a lo Stato provvidenza, indifferentemente con l’uno o l’altro de’ due processi. – I liberisti, i fisiocrati del principio del secolo chiedevano a lo Stato di annullarsi; i socialisti della fine del secolo glielo profetizzano» (39-40).

<sup>53</sup> Cfr. R. Stammeler, *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung: eine sozialphilosophische Untersuchung*, Lipsia 1896.

<sup>54</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 110.

politiche»<sup>55</sup>. Col risultato che il diritto si è trincerato sempre più nella sua gabbia teleologica<sup>56</sup>. Certo, l'economia ha avuto il merito di forzare la barriera del vecchio individualismo, rimarcando la nozione del «bisogno» alla base di un inevitabile «determinismo sociale». Ma, su questa via, nemmeno quest'ultima scienza si è sottratta alla ricerca del «fine». Per rimanere al socialismo, esso mette la realtà al di fuori di sé medesima allorquando preconizza la cessazione degli antagonismi e l'abolizione delle classi. Il che – se è vero che «il principio della vita sociale è negli antagonismi della produzione e le gerarchie sorgono appunto da questi antagonismi» - significa che la società «neghi sé stessa». Alla dottrina marxista – continua il giurista siciliano – mancherebbe «il principio genetico» della forma sociale nuova che dovrebbe scaturire dall'annullamento della precedente,

giacché non basta dire: l'origine di essa è nella decomposizione del processo capitalista e nella inevitabile formazione della produzione sociale. Bisogna rintracciare, dopo che ciò si pensi avverato, quale sia il principio permanente della legge, la ragion naturale che mantenga questo stato di cose, e impedisca il risepararsi graduale della universale produzione collettiva e il ripetersi delle forme tramontate<sup>57</sup>.

La classe conservatrice non va identificata con un tipo in particolare che si possa pensare di abbattere. L'osservazione della storia restituisce il concetto del conservatorismo come legato ad una situazione di mantenimento del potere – che sia religioso, politico, economico. Ciò determina al massimo una sostituzione di una classe dominante alla precedente. Per tenersi ad una terminologia economicista, «l'antica forma di reddito è sempre radicalmente corrosa da lo sviluppo ultimo, coronatore del processo tecnico produttivo». Di conseguenza, quelle classi che hanno conseguito il potere economico si raccolgono nella difesa di esso, «diventano conservatrici anch'esse»<sup>58</sup>. Il che riconduce al tema principale della riflessione: “cosa sia il diritto”, ovvero, come identificarlo. Data una condizione di superiorità da parte di un gruppo sociale in un certo stadio economico, il mantenimento di tale condizione esige, da parte del determinato gruppo, la fissazione di una legge imperativa attraverso cui legittimare la propria pressione e perpetuare il modo di convivenza a sé favorevole; in breve, il diritto è un insieme di mezzi esteriori, immediati, «il cui risultato è la coazione a profitto della classe dominante». Da ciò consegue che il contenuto dello Stato si ritrova «nell'associarsi di tutti gli eguali di una classe contro la società de' diseguali»<sup>59</sup>.

La soluzione socialista all'alternanza di tali stati di violenza si è intravista nel disfaccimento della “macchina Stato”<sup>60</sup>. Secondo questa prospettiva, ogni passo che la società ha fatto, raffinando

<sup>55</sup> *Ibidem*, 40. Del resto, è quanto sostenuto da teorici come A. Labriola, secondo cui «il socialismo scientifico ha superato lo Stato» (*Del materialismo storico, Dilucidazione preliminare*, Roma 1896, 99); o F. Engels, che vede il diritto politico destinato a relegarsi «nel museo delle anticaglie insieme con la ruota a filare e con l'accetta di bronzo» (*Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats*, Zurigo 1884, 139).

<sup>56</sup> G. Tarde ha evidenziato la triplice usurpazione – politica, giuridica e morale – da parte dell'economia, dal momento che essa coinvolge le politiche nazionali ed internazionali di produzione e consumo; richiede le leggi di regolamentazione della ripartizione; condiziona gli orientamenti psico-sociologici ad essa relativi (Id., *La logique sociale*, Parigi 1895, 339 ss.).

<sup>57</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 118.

<sup>58</sup> *Ibidem*, 120.

<sup>59</sup> *Ibidem*, 123.

<sup>60</sup> Mi limito alle citazioni, ovvie ma imprescindibili, di C. Marx, *Misère de la Philosophie*, Parigi 1847, 100 ss.; Id., *Il Capitale*, I, Amburgo 1867, 34 ss.; Engels, *Der Ursprung*, cit., 29 ss.; Marx-Engels, *Il Manifesto del Partito Comunista*, Londra 1848, 33 ss.; Bebel, *La donna e il socialismo*, (1891), Brescia 1945, 328; G. Deville, *L'Etat et le Socialisme*, Parigi 1895, 34-35; Labriola, *Del Materialismo*, cit., 92 ss.; G. Renard, *Le Régime Socialiste*, in *Revue Socialiste*, 1896.

il processo economico, è un passo verso tale dissoluzione; il che equivale a dire che «l'avanzarsi della civiltà corrisponde all'indietreggiare dello Stato». Orbene - a giudizio di Lombardo Pellegrino - la dottrina comunista, nella previsione di un *governo economico amministrativo* non meglio identificato, elimina, insieme allo Stato, la società che di esso dovrebbe volersi liberare, dal momento che lo Stato è l'espressione organica in senso giuridico della società stessa. Cosa, infatti, assicura il «mantenimento delle condizioni di coesistenza per la libertà generale» di cui parla Renard, se non le pubbliche istituzioni? Lo stesso Autore, mentre pone la superfluità di un potere pubblico, ne riconosce la necessità al fine di limitare l'affermazione di un singolo o di un gruppo sugli altri<sup>61</sup>. Per concludere sull'argomento,

la critica marxista della società, mentre riesce alla sconfessione del preteso realismo [...], è obbligata, sul punto d'una trattazione specifica, a ricomporre il processo semplificato, di fronte a fatti e ad esigenze, che si possono trascurare, non distruggere; [,,] a disdirsi e a correggersi, senza darlo a vedere<sup>62</sup>.

Da Mohl a Marx<sup>63</sup>, le indagini sulla società hanno voluto rispondere ad un'esigenza pratica: colmare il vuoto tra l'individuo e lo Stato; con il risultato, però, di un'antitesi tra Stato e società, lì dove, al contrario, la società avrebbe dovuto studiarsi come «vincolo d'unione» tra i cittadini, «che si trovano sotto il dominio di vere leggi efficaci per la loro vita e la determinazione della loro condotta» - e lo Stato, «cui essi appartengono». Più che cercare delle differenze, bisogna considerare i due elementi come un «tutto omogeneo» regolato da leggi contrastanti:

il singolo Stato, ch'era il tutto nella concezione comune, diventa parte, e la dottrina della società, anzi d'essere studio de' rapporti interni di esso, è studio di rapporti e di influenze esterne, della legge di pressione che la vasta associazione umana esercita sul singolo corpo politico e su' membri di questo<sup>64</sup>.

Una risposta a questi quesiti sembra provenire dalla sociologia del diritto, derivato essenziale della dottrina naturalistica, nata dal tronco dello storicismo e in opposizione degli

<sup>61</sup> Cfr. Renard, *Le Régime*, cit., 642.

<sup>62</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 131.

<sup>63</sup> «Mohl vide, come Marx trascurò artatamente di vedere, che cosa è, come è la società; egli non rilevò il lato importante, *dond'è* che viene: in altri termini, egli non pose la ricerca genetica. Marx invece avrà mal determinato, confuso dal suo paradosso umanitario, gli elementi di questa ricerca, ma espresse nettamente l'esigenza di farla. Il suo tentativo non è che uno sforzo per soddisfare a questo quesito, che già giganteggia su l'orizzonte scientifico del nostro tempo: qual è l'origine della società? Qual è la reale origine dello Stato?» (*Ibidem*, 132).

<sup>64</sup> *Ibidem*, 136. Non più che un accenno si può fare ad altri autori che si sono occupati delle stesse tematiche, come H. Ahrens, che, identificando la società con gli individui riuniti per la realizzazione di uno scopo comune, la definisce «organismo complessivo di tutti i circoli vitali organicamente ordinati (*Juristische Encyclopadie*, Vienna 1855, 107); J.K. Bluntschli, secondo cui società è la «accidentale colleganza di molti singoli», lì dove rileva la presenza di personalità morale soltanto nel popolo (*Allgemeines Staatsrecht*, I, Monaco 1852, 118); F. Tonnies, che distingue comunanza e società in base all'elemento naturale, aggregatore della prima - e elemento volontaristico, determinante della seconda (cfr. *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Lipsia 1887); e P. Kloppel, che fa invece perno sull'elemento della disuguaglianza alla base delle relazioni societarie (cfr. *Staat und Gesellschaft*, Gotha 1887). Tutti costoro, secondo Lombardo Pellegrino, sono condizionati dall'elemento idealistico che gli fa adattare alla realtà delle categorie mentali (cfr. *Determinazione*, cit., 137 ss.).

indirizzi teologico e razionalistico<sup>65</sup>. Tuttavia, come le altre metodologie giuridiche, anche per questa ultima scienza «il supposto è la riduzione del processo sociale al processo psicologico individuale». Secondo Lombardo Pellegrino, l'individuo isolato «scientificamente è un non senso». La comunità, che si è intesa sempre come un artificio, è l'unico elemento entro cui il soggetto manifesta condotte giuridicamente rilevanti. È dunque a partire da quest'ultima che è possibile spiegare gli individui, e non l'inverso. Per la stessa ragione per cui la psicologia del gruppo viene prima di quella del singolo, il diritto – come espressione di un ordinamento giuridico - viene prima della legge - manifestazione contingente di una volontà coercitiva.

Sull'onda dei successi da parte delle scienze naturali in campo biologico; e a causa dell'insufficienza di una dottrina “pura” del diritto che, abbagliata dal dogma, non dava spiegazioni esaustive del fenomeno giuridico, la dottrina naturale dello Stato ha preteso di raffrontare lo sviluppo del sociale a quello di un qualsiasi altro organismo<sup>66</sup>. Restituendo a sua volta una petizione di principio:

la sociologia che, contenendo in sé la chiave di volta di tutte le scienze sociali, avrebbe dovuto estendere le sue indagini ad una comprensione feconda di tutte, s'è isolata nello sviluppo rachitico d'un concetto unilaterale, il quale implica, prima di dimostrare anzi senza dimostrare, la fusione del processo sociale nel processo biologico<sup>67</sup>.

Per essere efficace, la scienza sociologica avrebbe dovuto staccarsi dall'idealismo; invece ha finito con il creare una diversa dottrina dogmatica, «così razionalmente concepita da essere nell'insieme del suo sviluppo sempre pienamente conseguente ai suoi propri principii»<sup>68</sup>. Per Lombardo Pellegrino, così come la sociologia dovrebbe limitarsi ad osservare le condizioni di esistenza e di sviluppo dell'aggregato sociale, allo stesso modo deve procedere la scienza del diritto pubblico relativamente al suo oggetto – lo Stato -: «non preoccupandosi delle vedute subbiettive»<sup>69</sup>.

Occorre prendere atto che la società «non è un ente», se non perché sono enti gli individui che la compongono. Una ricaduta nell'individualismo? Al contrario, ciò che rileva è l'unità delle attività, che non ha a che fare con alcuna unità di sostanza, né tantomeno con uno scopo predeterminabile. Una teoria organica è vera solo nel senso «che siano ordinate e intese e coscienti tutte queste correnti di azioni individuali che confluiscono alla formazione e alla vita sociale»; non “essenza”, dunque, ma “collettività”. In tale prospettiva, la definizione di teoria organica andrebbe rimodulata in «teoria organizzatrice», i cui perni, lungi da «analogie mal fatte», non sono i

<sup>65</sup> Il criterio fondamentale della scuola storica – la «riduzione della conoscenza dello Stato e del diritto al fatto reale» - è il punto di partenza del naturalismo, che però supera la prima nell'interrogarsi sulla visione del corso dei fenomeni sociali. Perché «lo Stato e il suo diritto [...] non si possono intendere se restano nell'ambito delle pure manifestazioni, giacché essi non sarebbero che una serie di fenomeni, di cui le leggi sono indietro e prima della loro nascita» (cfr. *Ibidem*, 139-142).

<sup>66</sup> P.C. Planta riconosce una legge di polarità che domina e concentra la fenomenologia universale. Lo Stato è un complesso organismo di esseri fisici-spirituali, in cui «il principio di individualità o subiettività diventa il polo positivo» (*Die Wissenschaft des Staates*, I, Berna 1848, 62). Il popolo e il territorio sarebbero il corpo dello Stato – la vita collettiva, la sua psiche; A.H. Post non ammette altra conoscenza che quella empirica, ma riconosce a sua volta una «legge universale» del mondo come specializzazione dei tipi più generali (cfr. *Das Naturgesetz Des Rechts*, Brema 1867); C. Frantz, adottando invero un vocabolario specificamente naturalistico, finisce poi col concludere che lo Stato è un mondo spirituale (cfr. *Vorschule zur Physiologie der Staaten*, Berlino 1857);

<sup>67</sup> Lombardo Pellegrino, *Determinazione*, cit., 154.

<sup>68</sup> Id., *Alessandro Paternostro*, cit., 22.

<sup>69</sup> *Ibidem*, 23.

fenomeni fisici, ma «le coscienze individuali e il regime delle cose esterne ch'esse determinano». Solo così si potrà addivenire a «stabilire le basi vere di ciò che costituisce una società umana»<sup>70</sup>.

Come procedere? Operando una rigorosa circoscrizione dell'oggetto, che prevede, innanzitutto, la sua separazione dalle teorie teleologiche, rappresentanti altrettante ideologie politiche. Il diritto va inteso nei termini di un fenomeno ordinamentale spontaneo, nella misura in cui la realtà è «riassunto di caratteri etnici, di tradizioni storiche»<sup>71</sup>. La ricerca storica è il cardine della metodologia, ma «nella sua più vasta e meno preoccupata comprensione»; tale, quindi, da non escludere l'azione dell'uomo sul fenomeno giuridico, benché senza provvederla di alcuna predeterminazione. Il che, si potrebbe obiettare, riconduce ad una qualche forma di idealismo, sebbene altra rispetto a quella positivista. In effetti, per il giurista messinese, «l'idealismo cessa di essere spiegazione, e vuole essere spiegato esso stesso come un fatto nella scienza giuridica», giacché «il fenomeno sociale, per la stessa complessità sua, si presta meno alla previsione, ma più alla modificazione sotto l'impero dell'azione dell'uomo»<sup>72</sup>.

In questa chiave di lettura, la democrazia rappresenta la modernità dell'organizzazione politica, «se noi traduciamo il concetto della partecipazione generale del popolo nel valore di una necessaria formazione effettiva e sempre più progredente della coscienza nazionale». Poiché è un “fatto” che

all'avanzarsi graduale dell'evoluzione civile è parallela dunque una progressione numerica de' partecipanti del potere, come se la coscienza politica de' singoli scenda nelle classi, e da questa si propaghi sempre più largamente nel popolo<sup>73</sup>.

Una nuova luce per una diversa idealità, verrebbe da osservare in ultima analisi. Forse, per un giuspubblicista di fine Ottocento, è davvero un inciampo inevitabile. A discarico del Nostro, va considerato che la elaborazione del “metodo risolutivo” da parte dei giuristi è impresa titanica, destinata ad essere continuamente tentata, ma a rimanere sempre incompiuta. Per concludere con le stesse parole di Lombardo Pellegrino, «il vero terreno della scienza di Stato, è la lotta delle attività umane, è tutta la civiltà, è l'insieme delle correnti superiori, che si può osservare dove vanno, ma spesso non si sa da donde vengano»<sup>74</sup>; e, senz'altro, non è stabilito dove approderanno.

Abstract. Attraverso l'analisi critica dei coevi indirizzi metodologici nel campo del diritto pubblico, Ettore Lombardo Pellegrino riscontra il loro comune vizio di fondo nell'idealismo. Tutte le correnti del pensiero giuridico del secolo XIX ereditano, dalla filosofia politica classica e medievale, il presupposto individualistico, a partire dal quale elaborano teorie costituzionali avulse da una adeguata considerazione dei “fatti”. È invece l'analisi realistica l'unica efficace per riconoscere nel processo democratico la modernità dell'azione politica.

<sup>70</sup> Lombardo Pellegrino, *L'Uebermensch nella società e nel diritto*, Roma 1987, 17 ss.

<sup>71</sup> Id., *Alessandro Paternostro*, cit., 23.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> *Ibidem*, 25.

<sup>74</sup> Id., *Determinazione*, cit., 156.

Abstract. Through the critical analysis of contemporary methodologies in the field of public law, Ettore Lombardo Pellegrino finds out their common basic flaw in idealism. All currents of legal thought during the Eighteen's century inherit, by the ancient and medieval political philosophy, the individualistic premise, a process from which constitutional theories are not given appropriate consideration to the "facts". But the realistic analysis appears to be the only effective in the recognition of the democratic process.